

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI RISERVATE AL
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA**

(Emanato con D.R. n. 2047/2022 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 26.09.2022)

Articolo 1 - Criteri generali e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure selettive e comparative per la progressione di carriera tra le categorie del personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Siena.
2. Le procedure selettive riservate di cui al presente Regolamento, mirano a valorizzare le professionalità, l'esperienza, le conoscenze e le competenze per lo svolgimento delle attività previste dalla categoria professionale superiore acquisite dal personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo, al fine di coniugare la promozione della crescita professionale del personale, con le effettive esigenze organizzative dell'Università.
3. Le procedure selettive sono svolte con modalità che garantiscano il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pari opportunità, economicità e celerità di espletamento, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 30 e 35 del D.Lgs. 165/2001, nonché in osservanza della normativa legislativa e contrattuale vigente.

Articolo 2 - Attivazione delle procedure selettive

1. Le procedure selettive per la progressione di carriera del personale tecnico amministrativo di ruolo presso l'Università sono indette attraverso l'emanazione di specifici bandi, finalizzati a verificare il possesso delle competenze e conoscenze necessarie a svolgere le attività proprie della categoria immediatamente superiore rispetto a quella di inquadramento del dipendente.
2. L'attivazione delle procedure riservate alla progressione di carriera del personale è disposta sulla base della programmazione del fabbisogno del personale e delle effettive esigenze organizzative dell'Ateneo, nonché nei limiti individuati dalle vigenti facoltà assunzionali e delle disponibilità finanziarie assegnate dal Consiglio di Amministrazione.
4. I bandi delle procedure selettive per la progressione di categoria del personale individuano le aree funzionali come stabilite dal CCNL alle quali sono assegnati i posti riservati previsti nei piani dei fabbisogni.

Articolo 3 - Requisiti di ammissione

1. L'accesso alle procedure selettive di cui al presente Regolamento è riservato al personale di ruolo presso l'Università degli Studi di Siena, inquadrato da almeno 12 mesi - rispetto alla data di pubblicazione del bando - nell'area funzionale della posizione da ricoprire, inquadrati nella categoria immediatamente inferiore rispetto a quella oggetto del concorso.

2. Per la partecipazione alle suddette procedure selettive il personale, alla data di scadenza per la presentazione delle domande stabilita dal bando di selezione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere inquadrato, da almeno 3 anni, nella categoria professionale immediatamente inferiore rispetto a quella oggetto della selezione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ai fini della maturazione del requisito i tre anni possono non essere consecutivi; concorrono inoltre al computo anche i servizi svolti con contratti a tempo determinato. Non saranno computati nei tre anni i periodi aspettativa o altra assenza che non concorrano alla maturazione dell'anzianità di servizio;

2) aver conseguito valutazioni individuali positive nel triennio antecedente la selezione;

3) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nel biennio antecedente la selezione;

4) possedere il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso, come disciplinato al successivo comma 3.

3. Ai sensi del precedente comma 2, punto 4), per l'accesso alle categorie professionali è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

Categoria C: - Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Categoria D: - Diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità antecedenti all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, ovvero laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999. Sono ammessi a partecipare anche i candidati in possesso di Laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. n. 270/2004.

Categoria EP: - Diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità antecedenti all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999, ovvero laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 - Abilitazione professionale ovvero particolare qualificazione professionale.

4. I bandi di selezione potranno integrare i requisiti di cui al presente articolo con ulteriori requisiti previsti anche da disposizioni di legge, in considerazione delle particolari caratteristiche del posto da ricoprire, prevedendo specifiche tipologie di titoli di studio, abilitazioni e/o qualificazioni, nonché l'iscrizione a ordini o albi professionali.

5. Tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione comporta l'esclusione dei candidati dalla selezione. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione.

Articolo 4 - Procedure selettive

1. Le procedure selettive per la progressione di carriera del personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Siena sono indette con disposizione del Direttore Generale, mediante l'emanazione di specifico bando.
2. Ai bandi di selezione viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo online di Ateneo e nella pagina riservata alle procedure selettive del personale tecnico amministrativo del sito web dell'Ateneo. Il termine per la presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione e non può essere inferiore a 15 giorni decorrenti dalla medesima data.
3. I bandi delle procedure selettive definiscono:
 - la categoria, l'area e il numero dei posti disponibili
 - i requisiti soggettivi, generali e specifici, richiesti per l'ammissione
 - i contenuti, i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione
 - le materie oggetto delle prove
 - la tipologia e le materie oggetto delle prove previste, unitamente alla votazione minima richiesta per il superamento delle stesse
 - le categorie dei titoli valutabili e i titoli di precedenza/preferenza da considerare nel caso di parità di merito
 - ogni altra informazione ritenuta utile, ovvero necessaria anche ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 5 - Prove di selezione

1. I/Le candidati/e sono selezionati/e mediante:

- a) una o più prove, che potranno consistere in prove a contenuto teorico-pratico, prove pratiche, prove attitudinali, prove orali e/o colloqui psicoattitudinali e/o motivazionali, volte ad accertare la capacità dei/delle candidati/e di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti riferiti ai profili specifici messi a concorso;
- b) valutazione di titoli, di competenze professionali, valutazione individuale dei comportamenti organizzativi, titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria dall'esterno, nonché numero e tipologia degli incarichi professionali rivestiti risultanti dal curriculum formalmente attribuiti dal Rettore e/o dal Direttore generale.

2. La tipologia e le materie oggetto delle prove specificate nei bandi di selezione e rispondono a criteri di coerenza e omogeneità in relazione alla categoria del posto da ricoprire.

Articolo 6 - Titoli valutabili

1. La valutazione dei titoli presentati dai/dalle candidati/e nel proprio curriculum viene effettuata dalla Commissione esaminatrice di cui all'art. 7 del presente Regolamento. Il curriculum dichiarato dal/dalla candidato/a potrà essere riscontrato anche in sede di colloquio.
2. Il punteggio riservato alla valutazione dei titoli è pari ad un massimo di un terzo del punteggio complessivo previsto dal bando, attribuibile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione a:
 - a. Attività e incarichi svolti (incarichi comportanti responsabilità gestionali, incarichi comportanti responsabilità individuale, ecc...);
 - b. Valutazione individuale positiva A tale fine sarà utilizzato il valore medio dei punteggi individuali relativi alla valutazione dei comportamenti organizzativi dei tre anni precedenti a quello nel quale

avviene la selezione o, in mancanza, alle ultime valutazioni disponibili eventualmente ricondotta ai punteggi di cui sopra, come risultante dagli appositi provvedimenti del Direttore generale;

- c. Titoli di studio e professionali;
- d. Abilitazioni professionali, iscrizione in ordini o albi, certificazioni linguistiche;
- e. Pubblicazioni/prodotti di ricerca;
- f. Incarichi di docenza e relazioni a convegni;
- e. Inserimento in graduatorie di merito.

Articolo 7 - Commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con disposizione del Direttore Generale in osservanza dei criteri di trasparenza, imparzialità e pari opportunità, nonché con riguardo alla professionalità e alla competenza caratterizzanti il posto messo a concorso. L'individuazione dei commissari segue altresì una logica di rotazione degli incarichi.
2. Le Commissioni esaminatrici, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 35 e 35 bis del D.Lgs. 165/2001, sono composte da un/una presidente/essa e da due esperti/e di comprovata competenza nelle materie oggetto del concorso, di cui almeno uno esterno all'Ateneo, e da un segretario.
3. I/Le componenti della commissione devono appartenere ad una categoria pari o superiore rispetto al posto messo a concorso, con eccezione del presidente di commissione che deve in ogni caso essere inquadrato in una categoria non inferiore a D. Qualora i/le componenti della commissione esaminatrice ravvisino il manifestarsi di una situazione di conflitto di interesse prevista dalla normativa vigente, hanno l'obbligo di astenersi dall'incarico e di darne tempestiva comunicazione per iscritto al Direttore Generale il quale, ove riscontri il realizzarsi di un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa, può procedere a nominare un altro componente.
4. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e per ogni seduta della commissione, il segretario ha cura di redigere un verbale da cui risultino descritte tutte le fasi della procedura selettiva. A conclusione dei lavori i verbali e tutti gli atti riferiti alla procedura selettiva, sono rimessi all'ufficio competente per le conseguenti determinazioni.
5. Alle Commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiunti per l'accertamento di competenze specifiche. La Commissione terrà conto del parere degli esperti aggregati in sede di attribuzione del punteggio della prova e/o del colloquio.
6. Della composizione delle Commissioni esaminatrici viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo online di Ateneo e nella pagina riservata alle procedure selettive del personale tecnico amministrativo del sito web dell'Ateneo.

Articolo 8 - Formazione graduatoria e approvazione atti

1. La graduatoria di merito dei/delle candidati/e è formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun/a candidato/a e risultante dalla somma dei voti ottenuta nelle prove d'esame e del punteggio attribuito alla valutazione del curriculum.
2. In caso di parità di punteggio precede in graduatoria il/la candidato con maggiore anzianità di servizio nella categoria di appartenenza.

3. Ai fini delle procedure selettive e comparative di cui al presente Regolamento, i/le vincitori/trici sono individuati/e in relazione al numero dei posti disponibili e la graduatoria è utilizzata esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.

4. La graduatoria è approvata con disposizione del Direttore Generale e pubblicata all'Albo Ufficiale di Ateneo e nella pagina dedicata alle procedure concorsuali del personale tecnico amministrativo del sito web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

Articolo 9 - Periodo di prova

Il personale inquadrato nella categoria superiore a seguito della procedura selettiva di cui al presente regolamento, non è soggetto al periodo di prova.

Articolo 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, nonché le norme in materia di reclutamento del personale contenute nel vigente CCNL di comparto.